

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2733}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBARBATI CARLETTI, PAGGINI,
AYALA, BIANCHINI, ENZO BIANCO, GORGONI, PELLICANÒ**

Riforma dell'ordinamento della professione forense

Presentata il 31 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'ordinamento della professione forense continua ad essere retto, nel suo assetto essenziale, dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dalle successive modifiche e integrazioni intervenute (tra le quali una delle più significative è rappresentata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in materia di ricostituzione dei consigli dell'ordine disciolti sotto il regime fascista) che non hanno tuttavia alterato l'impianto normativo del 1933. Basterebbe tale dato cronologico a spiegare sufficientemente quanto i tempi siano maturi per predisporre un'organica riforma legislativa per quell'importantissimo settore della vita civile del Paese che è l'avvocatura.

Altre numerose modifiche sono state introdotte nel tempo, in corrispondenza delle innovazioni che il *corpus* normativo dell'Italia repubblicana in materia di giurisdizione ha registrato in questi cinquant'anni. Tuttavia è la legge professionale forense che nel suo complesso non ha mai conosciuto quell'aggiornamento generale che è invece diventato indifferibile, specialmente di fronte a riforme di valenza epocale come quella rappresentata da ultimo dall'adozione del nuovo rito penale.

L'evoluzione che ha interessato la vita sociale del nostro Paese — nazione ancora prevalentemente rurale nell'immediato dopoguerra cui risale l'attuale ordinamento, e oggi società complessa caratterizzata da uno dei più sviluppati e avanzati sistemi produttivi — ha fatto sorgere interessi sociali del tutto nuovi, i cui problemi di

riconoscimento e tutela si sono riflessi inevitabilmente nel diritto sostanziale e, quindi, sulla struttura della giurisdizione.

L'avvocatura ha di pari passo, e probabilmente con non minore sensibilità e tempestività di altre componenti della vita civile, modificato i suoi comportamenti e la sua auto-organizzazione rispetto ai compiti nuovi che le si sono venuti ponendo. Resta però la grave discrasia rappresentata dal fatto che la legge fondamentale che disciplina la professione continua ad essere quella che, per spirito, principi, soluzioni organizzative, fu pensata per una professione affatto diversa da come essa è oggi conformata. Il ritardo nell'adeguare la funzione difensiva alle esigenze del vivere moderno è poi ulteriormente penalizzante in considerazione dell'avvenuta apertura delle frontiere comunitarie, circostanza che pone all'avvocatura italiana il problema di competere, con adeguate strutture e professionalità, con i professionisti delle altre nazioni europee.

La riforma della professione è peraltro esigenza avvertita già da molti anni e soprattutto nell'ambito della stessa avvocatura che ha cercato più volte di ottenere l'inserimento nell'agenda politico-parlamentare. Dal 1949 si sono susseguiti numerosi progetti di legge, sia ministeriali che parlamentari, nessuno dei quali si è però sinora tradotto in una nuova legge sull'ordinamento della professione forense. Da ultimo nel 1982 l'avvocatura, attraverso la consultazione di tutte le sue articolazioni istituzionali ed associative, ha posto con forza l'esigenza di un nuovo ordinamento. Risale a tale data l'elaborazione, da parte delle rappresentanze dell'avvocatura, di un primo documento, noto come « Carta di Rimini », contenente gli indirizzi di massima cui si sarebbe dovuta ispirare una nuova legge professionale. I contenuti di tale dibattito trovarono varia accoglienza in diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare presentati nel corso della IX legislatura, ma non approdati ad esame per effetto della interruzione della stessa legislatura, e in un

progetto di articolato fatto proprio dallo stesso Consiglio nazionale forense e successivamente aggiornato in occasione dei congressi nazionali giuridici forensi di Salerno, nel 1985, e di Ancona, nel 1987: proprio in attuazione della mozione conclusiva di quest'ultimo, fu insediata un'apposita commissione che provvide alla redazione di un nuovo testo. Questa proposta del Consiglio nazionale forense fu quindi trasmessa al ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli, a firma del quale è stato poi presentato un disegno di legge al Senato, nella X legislatura (atto Senato n. 1782), che in parte rispetta ma in parte si discosta decisamente dall'ipotesi del Consiglio nazionale forense. Sempre nel corso della precedente legislatura, sono stati presentati altri progetti di legge su iniziativa di diverse parti politiche (Mancino ed altri, della Democrazia cristiana: atto Senato n. 254; Battello ed altri, del Partito comunista italiano: atto Senato n. 390) che tuttavia non mostravano impostazioni radicalmente differenti.

La presente proposta di legge intende pertanto riproporre all'attenzione degli organi parlamentari l'importanza di avviare il dibattito su questa riforma, significativa per la rilevanza e le dimensioni del settore che riguarda e per la delicatezza delle questioni che coinvolge. Si tratta, è ovvio, di una riforma assai complessa, come è naturale che sia per leggi a carattere ordinamentale, e da esaminare con l'attenzione dovuta a un testo che sarà poi, presumibilmente per lungo tempo, il quadro normativo di riferimento per la professione forense. Nella sua formulazione si è evidentemente tenuto conto delle proposte precedenti, a loro volta esito di un dibattito che prosegue da tempo e di cui è ora di tirare le somme.

L'avvocatura è infatti oggi percorsa da urgenti istanze di modernizzazione, che hanno trovato espressione nella indagine predisposta nel 1990 dal CENSIS per conto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori sulle condizioni di esercizio dell'attività forense in Italia, che costitui-

sce il più recente e documentato studio in materia. Come si avrà modo di specificare più avanti — illustrando alcuni contenuti particolari di questa proposta di legge — coerente, almeno ad avviso dei proponenti, con tale obiettivo è anzitutto lo strumento della maggiore qualificazione della professione.

Al fine di perseguire questo obiettivo strade obbligate sono state ritenute:

l'introduzione di un meccanismo più rigoroso e qualificante di selezione nella fase di accesso, allo scopo di garantire un grado soddisfacente di professionalità già nella fase che precede l'abilitazione all'esercizio della professione e, conseguentemente, anche una maggiore tutela della dignità professionale;

una maggiore attenzione per la formazione professionale;

una costante e severa attenzione alle modalità di esercizio della professione attraverso una più puntuale formulazione dei doveri dell'avvocato e un irrobustimento dell'apparato che garantisce la disciplina forense.

Quanto alle forme di organizzazione del mondo forense, l'avvocatura si è modellata su assetti tradizionali, consolidati da secolare esperienza, imperniati sui consigli degli ordini circondariali, i quali non vanno ritenuti immutabili, e che anzi possono bene essere ridiscussi in una logica di generale ammodernamento del sistema giudiziario italiano, ma che non possono del resto essere rivoluzionati, soprattutto nel momento in cui si attribuiscono loro nuove rilevanti funzioni legate alla qualificazione della professione.

È opportuno però correggere alcuni dei meccanismi più antiquati, dei quali l'esperienza ha reso noti i limiti e le distorsioni, coniugando le istanze di maggiore partecipazione e di democraticità nella scelta delle rappresentanze con le esigenze di efficacia di funzionamento degli organi. E naturalmente una particolare cura è stata dedicata all'opera di aggiornamento dei compiti e delle funzioni, rinunciando agli

inutili appesantimenti e badando invece alla sintonia tra i fini istituzionali ed i mezzi organizzativi a disposizione.

L'articolato della proposta di legge si divide in otto titoli il cui contenuto analitico è così sintetizzabile.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

In questo titolo trova collocazione quella serie di norme generali e di principio che presiedono all'ordinamento professionale. È in tale sede riportata l'indicazione delle funzioni dell'avvocatura, non limitate, come ormai da tempo avviene nella prassi, alla semplice difesa ed assistenza giudiziale, ma comprendenti anche « l'assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto », salva naturalmente la competenza riconosciuta alle altre competenze professionali; viene altresì naturalmente mantenuta l'esistenza dell'albo, l'iscrizione al quale costituisce requisito necessario per il possesso del titolo di avvocato e per l'esercizio della professione. Non si è ritenuto di fare particolare opera di aggiornamento circa l'enunciazione dei diritti e doveri dell'avvocatura, perché è all'esercizio del potere disciplinare che è affidato il compito di garantire l'efficacia delle norme deontologiche. È stata inserita poi la facoltà di fregiarsi di un titolo di specialista, specificando le modalità per il conseguimento, che sono strettamente collegate agli obblighi in materia di formazione professionale che ricadono sul Consiglio nazionale forense, e previsto un controllo sulle forme di pubblicità professionale cui può ricorrere l'avvocato, colmando una lacuna che negli ultimi tempi ha consentito un'eccessiva disinvoltura, in mancanza di precisi criteri di valutazione per i consigli dell'ordine. Si segnala poi il dettato dell'articolo 16 con cui si chiariscono la natura e i limiti del rapporto di sostituzione che può intercorrere tra avvocati e tra avvocato e praticante, introducendo altresì il principio per cui la collaborazione con l'avvocato va compensata in misura che tenga conto delle tariffe professionali.

TITOLO II. — *Organi e funzioni degli ordini forensi circondariali. Composizione e funzioni dei consigli distrettuali forensi di disciplina.*

In questa materia le innovazioni di maggiore rilievo che si propongono con questa proposta di legge — a parte alcune marginali modifiche, suggerite dall'esperienza, tese a velocizzare e semplificare alcune procedure di funzionamento — riguardano:

un aumento e una maggiore articolazione delle dimensioni dei consigli, adeguandosi alle dimensioni ormai raggiunte dagli ordini più numerosi;

la previsione che per i consigli più numerosi i lavori si svolgano a mezzo di commissioni referenti;

l'istituzione dei consigli distrettuali forensi di disciplina.

Quest'ultimo è un organo del tutto « nuovo », il cui ambito territoriale coincide con quello del distretto di corte d'appello ma che ha competenza limitata all'esercizio del potere disciplinare. Si rinvia pertanto all'illustrazione del relativo titolo VII per la descrizione degli aspetti istituzionali e procedurali di questo sistema.

TITOLO III. — *Composizione, organi e funzioni del Consiglio nazionale forense.*

Il Consiglio nazionale forense diviene organo di rappresentanza e tutela dell'avvocatura nel suo complesso: ad esso sono conservate le funzioni di sorveglianza sul funzionamento degli ordini circondariali, nonché di risoluzione dei ricorsi avverso le decisioni degli ordini in materia di tenuta degli albi; decide in secondo grado sulle decisioni dei consigli distrettuali forensi di disciplina; spetta inoltre al Consiglio nazionale forense sovrintendere all'organizzazione dei corsi di formazione professionale su cui si impernia la nuova

disciplina dell'accesso alla professione descritta nel titolo VI; organizza direttamente, infine, quei corsi di qualificazione professionale che danno diritto a fregiarsi di un titolo di specializzazione.

Per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, le innovazioni più significative sono quelle relative all'introduzione della clausola dei poteri residui a favore del comitato esecutivo, alla organizzazione dei lavori per commissioni ed alla creazione in particolare di una sezione disciplinare competente in via permanente a decidere in materia disciplinare, presieduta dal presidente del Consiglio (o dal vice presidente appositamente delegato), che si forma mediante estrazione a sorte degli altri sei membri fra i componenti del Consiglio nazionale forense.

TITOLO IV. — *Elezione dei consigli dell'ordine circondariali, dei consigli distrettuali forensi di disciplina e del Consiglio nazionale forense*

Questo titolo contiene le disposizioni relative alle modalità di elezione degli organi dell'avvocatura e quelle, più marginali, che completano il procedimento elettorale sotto il profilo della disciplina dell'incompatibilità ed ineleggibilità, della verifica della regolarità delle elezioni e dei casi e mezzi in cui esse possono essere contestate.

L'innovazione principale, rispetto all'ordinamento vigente, riguarda il sistema elettorale del Consiglio nazionale forense. Per quanto concerne invece i consigli dell'ordine si è lasciato inalterato che fossero espressione dell'assemblea degli iscritti all'albo di ciascun ordine, mediante voto segreto, individuale e diretto. Si è però riconosciuta la possibilità di presentare formalmente candidature, senza pregiudizio però per l'eleggibilità di altri iscritti. In questo modo si è voluta formalizzare e codificare una prassi già ufficiosamente in uso, che corrisponde all'esigenza di evitare un'eccessiva dispersione del voto, maggiormente verificabile negli ordini più numerosi (e infatti nella proposta di legge

tale possibilità è peraltro limitata agli ordini con almeno più di trecento iscritti e subordinata alla presentazione di firme di sostegno).

Per il Consiglio nazionale forense — e per gli istituendi consigli distrettuali forensi di disciplina — si è optato per la strada dell'elezione diretta da parte delle assemblee degli iscritti agli ordini, abbandonando invece il tradizionale metodo di elezione di secondo grado. L'elezione avviene in questo caso su base distrettuale (eleggono un componente del Consiglio nazionale forense i distretti con non più di mille iscritti; due componenti quelli con più di mille e meno di tremila; tre componenti i distretti con più di tremila iscritti) ma senza possibilità di presentare liste. Si è voluto così allargare e rafforzare la base rappresentativa del Consiglio nazionale forense, in coerenza con il suo ruolo maggiormente significativo sotto il profilo funzionale e più esplicitamente esponenziale del mondo forense che la proposta di legge gli assegna.

TITOLO V. — *Albi, elenchi e registri.*

In materia di tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri la principale innovazione è senza dubbio rappresentata dall'unificazione dei registri dei praticanti e dei praticanti ammessi al patrocinio nell'unico registro dei praticanti in coerenza con i principi cui è ispirata la disciplina dell'accesso alla professione che sarà illustrata tra breve. Altre importanti innovazioni che sono contenute in questo titolo, pur iscrivendosi anch'esse tra le norme che definiscono le modalità di accesso alla professione, sono:

il limite del quarantesimo anno d'età per l'iscrizione all'albo;

l'impossibilità per i docenti in materie giuridiche di iscriversi all'albo senza sostenere esami e tirocinio (diritto mantenuto invece per i magistrati ordinari, amministrativi e militari dopo almeno otto anni di servizio e per gli avvocati dello Stato), in coerenza con gli obiettivi di

rigorosa qualificazione professionale che ci si propone;

l'obbligo di sostenere un esame per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori;

una più puntuale definizione dell'ipotesi di avvocati che dipendano da enti pubblici con un rapporto di impiego.

TITOLO VI. — *Accesso alla professione.*

Un'illustrazione più ampia merita il fondamentale problema della formazione professionale e dell'accesso, relativamente ai quali in questa proposta di legge si è cercato di avanzare una proposta originale e organica, valutando anche l'ampio materiale documentario, le relazioni e le conclusioni del XXI Congresso nazionale giuridico forense svoltosi a Trento nel settembre 1991 sul tema « Avvocato in Europa ».

In tale occasione, sulla base degli indirizzi e degli studi comunitari e di qualificate istituzioni europee, e dell'analisi comparata degli ordinamenti professionali forensi dei Paesi della CEE, l'avvocatura italiana ha ribadito l'urgenza di una riforma dell'attuale disciplina al fine di perseguire strumenti di qualificazione adeguati alle esigenze della società contemporanea ed alla centralità sociale del ruolo dell'avvocato.

La proposta non poteva prescindere dalla pressoché unanime valutazione negativa dell'efficacia selettiva e qualificante dell'attuale esame di abilitazione e dalla necessità di assicurare al giovane laureato, così come avviene negli ordinamenti dei Paesi europei più sviluppati, una fase di formazione post-universitaria propedeutica al vero e proprio tirocinio professionale.

A tale fase la proposta di legge prevede che siano preposti, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio nazionale forense, gli ordini circondariali singoli o associati che vedranno in tal modo esaltata la loro funzione di organi centrali nei processi di qualificazione e di aggiornamento dei professionisti legali. La proposta di legge contempla l'organizzazione da parte degli or-

dini circondariali di corsi obbligatori di formazione professionale della durata di un anno tenuti da avvocati, magistrati e professori universitari, a conclusione dei quali gli allievi saranno ammessi a sostenere un esame di idoneità all'esercizio del tirocinio diretto a verificare il livello di formazione raggiunto dal candidato e la sua attitudine all'esercizio della professione. Superato l'esame il laureato dovrà compiere un biennio di tirocinio, consistente nell'esercizio in via esclusiva della pratica professionale sotto la guida e il controllo di un avvocato iscritto e sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, anche mediante attività sostitutive dell'avvocato avanti ai tribunali civili e amministrativi sotto la responsabilità dell'avvocato medesimo. A conclusione dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio il praticante è ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione presso la sede della corte di appello nel cui distretto è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.

L'articolazione del processo formativo in due fasi, l'una tecnico-pratica di raccordo tra il carattere prevalentemente teorico e generale degli studi universitari e la cultura professionale, e l'altra di tirocinio legale vero e proprio, è diretta ad assicurare l'accesso all'avvocatura di giovani laureati effettivamente motivati e dotati di attitudine all'esercizio della professione ed a restituire all'esame di abilitazione la funzione di effettiva verifica finale di una formazione professionale completa e basata su di una obbligatoria e concreta sperimentazione. Ciò consentirà inoltre di porre argine al fenomeno, che ripetuti interventi legislativi non hanno attenuato, di indiscriminato accesso alla professione per la scarsa efficacia selettiva dell'esame di abilitazione e per la partecipazione estremamente limitata ai corsi formativi, ove esistono, da parte dei giovani praticanti.

La disciplina dell'accesso si completa con la introduzione del limite di età del quarantesimo anno per la prima iscrizione all'albo, al fine di evitare l'ingresso nella

professione legale dopo l'esercizio di altre attività lavorative e quindi con motivazioni e formazione che non assicurano il pieno possesso dei requisiti necessari per assolvere in modo effettivo e continuativo l'attività forense.

TITOLO VII. — *Procedimento disciplinare.*

Anche in materia disciplinare si è voluta seguire una strada innovativa rispetto all'impostazione delle precedenti proposte legislative, introducendo con questa proposta di legge una soluzione diretta a rafforzare i contenuti deontologici della professione, accogliendo l'istanza espressa dalla grande maggioranza degli avvocati italiani nell'indagine compiuta dal CENSIS, e ad accelerare e rendere funzionale il giudizio, alleggerendo al contempo i consigli dell'ordine di un compito divenuto maggiormente oneroso per effetto delle rilevanti funzioni ad essi attribuite dalla nuova disciplina nella formazione professionale e dell'accesso.

È prevista infatti la istituzione di consigli distrettuali forensi di disciplina, eletti con le stesse modalità del Consiglio nazionale forense, su base distrettuale, ai quali è riservata la competenza per l'esercizio dell'azione disciplinare a seguito delle indagini preliminari svolte dai consigli circondariali. I componenti durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Quest'ultima soluzione è diretta a favorire la costituzione di collegi specializzati nella deontologia della professione di elevata qualificazione, in grado di assicurare una omogenea applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in ogni distretto del territorio della Repubblica.

Essa inoltre, assegnando alla deontologia un autonomo rilievo nell'organizzazione istituzionale dell'avvocatura, è in grado di contribuire ad una rivalutazione del ruolo di tale disciplina nell'esercizio professionale, e quindi a rafforzare quei contenuti di eticità della professione che ne esaltano il ruolo e la funzione sociale.

TITOLO VIII. — *Disposizioni finali e transitorie.*

La proposta di legge si conclude con le disposizioni transitorie e finali, dirette ovviamente a consentire il trapasso dal vec-

chio al nuovo ordinamento regolando i diversi rapporti: si è avuto riguardo alla salvaguardia dei diritti acquisiti, cercando però al tempo stesso di evitare che si creino e sovrappongano per lunghi periodi di tempo regimi diversi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Professione forense).

1. Gli avvocati sono liberi professionisti, iscritti agli appositi albi, i quali esercitano in piena autonomia la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Essi, con la loro funzione, realizzano il diritto alla difesa, i diritti di libertà e la conoscenza delle leggi, così concorrendo alla concreta applicazione della Costituzione.

2. Gli avvocati sono soggetti insostituibili e partecipi necessari nella attuazione della giustizia.

3. La professione forense si esplica attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio, garantite anche ai non abbienti, oltre che con ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridica.

ART. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli arbitrati rituali, fatta salva la competenza che spetta per legge all'Avvocatura di Stato.

2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto consentito da particolari disposizioni di legge ad iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

3. È riservata inoltre agli avvocati l'attività di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli iscritti ad altri albi professionali.

4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche o ad organi amministrativi equiparati può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 115.

ART. 3.

(Doveri e deontologia).

1. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. Rientrano tra i doveri primari dell'avvocato: accettare soltanto gli incarichi che può adempiere con adeguata competenza; tenere costantemente informato il cliente; svolgere con impegno le difese di ufficio; arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale; rispettare il segreto professionale; astenersi dal ricorrere a mezzi pubblicitari o forme sleali di acquisizione della clientela; richiedere, o concordare con il cliente, compensi equi; retribuire i dipendenti in base ai contratti collettivi di lavoro e i collaboratori con equità, tenendo conto delle tariffe professionali.

ART. 4.

(Difesa d'ufficio).

1. L'avvocato è tenuto a svolgere le difese d'ufficio, salvo giustificato motivo di rinuncia. Se il magistrato che ha conferito l'incarico non ritiene giustificata la rinuncia ne dà notizia al consiglio dell'ordine di appartenenza il quale, se del caso, procede disciplinarmente.

2. Il consiglio dell'ordine provvede a fornire le indicazioni di cui all'articolo 97, comma 2, del codice di procedura penale tenuto conto della disponibilità e della specifica competenza degli iscritti all'albo.

ART. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale.

2. L'avvocato deve osservare il massimo riserbo in ordine agli affari per i quali sia stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

ART. 6.

(Perquisizioni ed ispezioni presso gli uffici degli avvocati).

1. Le perquisizioni o le ispezioni presso gli uffici degli avvocati sono consentite solo quando questi siano imputati di reati e limitatamente ai fini del loro accertamento. Esse sono regolate ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale.

ART. 7.

(Ispezioni fiscali).

1. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Esse devono svolgersi in modo da assicurare il rispetto del segreto professionale.

2. Nel corso delle ispezioni a carico dell'avvocato, l'esame di atti o documenti riguardanti i clienti può avvenire soltanto in base ad autorizzazione concessa con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa solo quando vi siano gravi irregolarità o evasioni. Nell'autorizzazione deve essere indicato il funzionario o l'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza incaricato di procedere alle ispezioni e

responsabile del rispetto del segreto. Nelle ispezioni l'avvocato ha il diritto di farsi assistere da un altro avvocato iscritto nello stesso albo o da un rappresentante del consiglio dell'ordine.

3. I pubblici ufficiali che nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 6 siano venuti a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti dell'avvocato sono a loro volta obbligati al segreto; è comunque vietata l'utilizzazione dei fatti e delle notizie per fini diversi da quelli fiscali.

ART. 8.

(Misure coercitive).

1. Salvo casi di eccezionale gravità ed urgenza, da motivare contestualmente, non possono venire adottate misure coercitive a carico dell'iscritto all'albo per reati commessi nell'esercizio della professione se non dopo che sia stato informato il presidente del consiglio dell'ordine del circondario presso il quale pende il procedimento penale.

ART. 9.

(Potere disciplinare).

1. Il potere disciplinare sugli avvocati spetta esclusivamente ai consigli distrettuali forensi di disciplina ed al Consiglio nazionale forense.

ART. 10.

(Ordini forensi).

1. In ogni sede di tribunale è costituito un autonomo ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.

ART. 11.

*(Iscrizione all'albo
e domicilio professionale).*

1. Per l'esercizio della professione l'avvocato deve essere iscritto all'albo del circondario del tribunale nel quale ha domicilio professionale.

2. Il domicilio professionale è il luogo, risultante dall'albo, ove l'iscritto ha la sede principale della sua attività professionale.

3. E' tuttavia consentito ad ogni avvocato svolgere la propria attività ed eleggere domicilio per singoli affari in tutto il territorio della Repubblica.

ART. 12.

(Società ed associazioni di avvocati).

1. La professione forense può essere esercitata oltre che a titolo individuale anche in forma di associazione o di società secondo le forme consentite dalla legge.

ART. 13.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli albi o elenchi, anche se cancellati a domanda.

2. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera, in numero non superiore a tre e scelti fra quelli individuati dal Consiglio nazionale forense. Modalità e forme della eventuale divulgazione di tali indicazioni devono essere sottoposte al preventivo controllo del consiglio dell'ordine.

3. Gli avvocati docenti universitari e quelli che hanno conseguito titoli specialistici ai sensi dell'articolo 14 possono far precedere all'indicazione del settore di attività quella di « specialista in... ».

4. Ogni altra qualificazione è vietata.

ART. 14.

(Conseguimento del titolo di specialista).

1. Il Consiglio nazionale forense, di concerto con gli istituti universitari di diritto, può organizzare corsi di specializzazione, della durata non inferiore a due anni, per l'esercizio della professione nei vari rami del diritto, ai quali possono partecipare tutti coloro che sono abilitati all'esercizio professionale.

2. Il superamento con esito positivo del corso abilita all'uso del titolo di specialista nella materia oggetto di apprendimento.

3. Il Consiglio nazionale forense individua sia i rami del diritto relativamente ai quali possono essere organizzati i corsi di cui ai commi precedenti sia i settori di attività professionale che l'avvocato può indicare come quelli in cui svolge prevalentemente la propria opera, come previsto dall'articolo 13.

ART. 15.

(Mandato professionale).

1. Per ogni incarico professionale l'avvocato ha diritto a una giusta retribuzione.

2. Salvo quanto stabilito per le difese di ufficio e il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione.

3. L'avvocato ha sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

ART. 16.

(Sostituzione e collaborazione).

1. L'avvocato può farsi sostituire, mediante il conferimento di specifico mandato scritto, da altro avvocato ovvero da un praticante ammesso all'esercizio del

tirocinio che svolga la pratica professionale presso il suo studio.

2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i clienti.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione di altri avvocati o praticanti deve loro corrispondere un adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto anche delle tariffe professionali. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI FORENSI DI DISCIPLINA

CAPO I

ORDINI FORENSI CIRCONDARIALI.

ART. 17.

(Organi degli ordini forensi circondariali).

1. Sono organi degli ordini forensi circondariali:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente del consiglio dell'ordine;
- d) il collegio dei revisori dei conti, se previsto dalla legge o istituito dal consiglio avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 29.

ART. 18.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine, salvo il caso in

cui sia convocata dal presidente del consiglio dell'ordine secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19.

2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale avviso deve essere inviato entro lo stesso termine mediante lettera a tutti gli iscritti e, negli ordini con più di cinquecento iscritti, in sostituzione della lettera a tutti gli iscritti può essere data notizia dell'assemblea mediante inserzione su almeno un quotidiano locale.

3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti all'albo e all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici, previsto dall'articolo 60, comma 4, lettera a), con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione.

4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 19.

(Assemblea ordinaria).

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il mese di febbraio.

2. Se il consiglio dell'ordine non provvede tempestivamente, l'assemblea è convocata dal presidente su richiesta anche di un solo iscritto all'albo.

3. L'assemblea ordinaria può avere per oggetto:

a) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo dell'anno successivo;

b) la discussione sull'attività svolta dal consiglio nell'anno decorso e la programmazione dell'attività per l'anno successivo;

c) l'elezione del consiglio dell'ordine, del collegio dei revisori dei conti e dei membri del consiglio distrettuale forense di disciplina e del Consiglio nazionale forense;

d) ogni altro argomento relativo all'esercizio professionale e agli interessi dell'Ordine.

4. Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo e al bilancio preventivo e la relazione dei revisori dei conti devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

ART. 20.

(Assemblea straordinaria).

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio dell'ordine di propria iniziativa ogni volta che lo reputi opportuno, per trattare argomenti relativi all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine.

2. All'assemblea straordinaria si applicano le norme relative alla convocazione di cui all'articolo 18. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante affissione dell'avviso nella sede del tribunale almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni per le elezioni sostitutive quando non sia stato possibile provvedere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, alle sostituzioni dei membri del consiglio decaduti dalla carica.

4. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto ed in seconda convocazione di almeno un decimo.

ART. 21.

(Svolgimento dell'assemblea).

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine; in mancanza, dal vicepresidente; in man-

canza, dal consigliere presente più anziano per iscrizione all'albo.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti e devono essere affisse per estratto nell'albo dell'ordine.

3. I verbali delle assemblee sono conservati negli atti del consiglio dell'ordine.

4. Le assemblee per l'elezione del consiglio dell'ordine, del collegio dei revisori dei conti e dei membri del consiglio distrettuale forense di disciplina e del consiglio nazionale forense sono presiedute, su designazione del consiglio uscente, da avvocati già consiglieri dell'ordine stesso ed è vietata ogni forma di pubblicità elettorale a partire dal giorno precedente le elezioni. La trasgressione a tale divieto costituisce infrazione disciplinare grave e può comportare la decadenza dalla carica.

ART. 22.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se il numero delle persone fisiche iscritte all'albo e negli elenchi annessi, di cui all'articolo 60, commi 3 e 4, non supera i cinquanta; di sette, se gli iscritti sono più di cinquanta ma non più di cento; di nove, se gli iscritti sono più di cento ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di cinquecento; di quindici, se gli iscritti sono più di cinquecento ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento ma non più di tremila; di ventuno, se gli iscritti sono più di tremila ma non più di cinquemila; di ventitrè se gli iscritti sono più di cinquemila.

ART. 23.

(Funzioni del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti funzioni:

a) tutela l'indipendenza ed il decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro;

c) promuove la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

d) sovrintende al corretto ed effettivo esercizio del tirocinio forense, organizza corsi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

e) dà parere in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti all'iscritto, su richiesta di questo o dei suoi eredi, ovvero su richiesta del cliente, nel qual caso deve essere sentito l'iscritto;

f) promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti nonché a rafforzare la consapevolezza dei loro doveri;

g) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra essi ed i clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre;

h) fornisce le indicazioni dei difensori d'ufficio previste dalle norme del codice di procedura penale;

i) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, predispone i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

l) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

m) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al consiglio dell'ordine compete altresì la gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 28.

ART. 24.

(Durata in carica del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione degli eletti e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo consiglio.

2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti immediatamente una sola volta negli ordini con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

3. Decade dall'ufficio:

a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b) il componente colpito in via definitiva da sanzione disciplinare;

c) il componente responsabile dell'inosservanza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 95.

4. È sospeso dall'ufficio per la relativa durata il componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione disciplinare non definitiva.

5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria del consiglio per le elezioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

ART. 25.

(Presidente - Cariche del consiglio dell'ordine - Riunioni del consiglio).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine.

2. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti il presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere. Nei consigli composti da più di quindici membri possono essere eletti un secondo vice presidente e un vice segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

3. Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal nu-

mero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente con precedenza determinata, qualora siano più di uno, secondo l'anzianità di iscrizione all'albo.

4. Il consiglio può disporre che alle sedute o parte di esse assistano gli iscritti, ove non si tratti di questioni inerenti a singoli professionisti.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri; per i consigli composti da un numero superiore a quindici è sufficiente la partecipazione di un terzo dei membri.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

ART. 26.

(Commissioni del consiglio dell'ordine).

1. I consigli composti da più di nove membri possono costituire commissioni di lavoro formate da almeno tre membri.

2. Nei consigli composti da più di quindici membri le commissioni di lavoro sono formate da almeno cinque componenti.

3. Le proposte delle commissioni sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del consiglio.

ART. 27.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal Ministro di grazia e giustizia a causa di gravi violazioni di legge o di omissioni dei doveri d'ufficio, ovvero laddove si verificano disfunzioni tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività del consiglio. In tal caso, esperita ogni indagine ritenuta opportuna e richiesto al Consiglio nazionale forense un parere obbligatorio, il Ministro nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo disciolto, esclusi quelli disciplinari.

2. Il commissario convoca, non oltre due mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi entro i due mesi successivi.

ART. 28.

(Gestione finanziaria).

1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che sottopone annualmente all'assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, da approvarsi entro il mese di febbraio.

2. Per provvedere alle spese relative all'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale per tutti gli iscritti in ciascun albo, elenco, registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione all'albo, agli elenchi e al registro, per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sui compensi.

3. Il consiglio, dopo due solleciti mediante lettera raccomandata, effettuati a distanza non inferiore ad un mese, notifica all'iscritto che, decorsi trenta giorni senza che egli versi la somma dovuta, sarà deliberata, nella prima riunione consiliare utile, la sua sospensione dall'albo fino al giorno successivo al versamento del contributo dovuto, e che sarà irrogata nei suoi confronti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà del suddetto contributo.

ART. 29.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. E' facoltà dei consigli degli ordini con meno di cinquecento iscritti all'albo e negli elenchi annessi di cui all'articolo 60, commi 3 e 4, di istituire il collegio dei revisori dei conti. Detto collegio è obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre cinquecento iscritti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti all'albo circondariale nella stessa assemblea ordinaria tenuta per l'elezione del consiglio dell'ordine; ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca l'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni relative alla durata in carica del consiglio dell'ordine e alla decadenza e sospensione dalla carica dei singoli membri, di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4.

CAPO II

CONSIGLI DISTRETTUALI FORENSI DI DISCIPLINA.

ART. 30.

*(Consiglio distrettuale forense
di disciplina).*

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati è attribuita ad un consiglio distrettuale forense di disciplina composto da sette consiglieri effettivi e da tre consiglieri supplenti.

2. Il consiglio distrettuale forense di disciplina, eletto ai sensi del successivo articolo 45, ha sede presso il consiglio dell'ordine circondariale della città ove ha sede la corte d'appello. Alle spese ed al personale per il funzionamento del consiglio distrettuale forense di disciplina provvede il consiglio dell'ordine presso il quale lo stesso ha sede e la spesa relativa è annualmente ripartita tra i Consigli del-

l'Ordine appartenenti al distretto in proporzione al numero dei rispettivi iscritti all'albo degli avvocati.

3. Il consiglio distrettuale forense di disciplina elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente con deliberazione presa a maggioranza dei voti e delibera con la presenza di cinque consiglieri tra i quali il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO III

COMPOSIZIONE, ORGANI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 31.

(Organi del Consiglio nazionale forense).

1. Gli organi del Consiglio nazionale forense sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) la commissione per la tenuta dell'albo speciale.

ART. 32.

*(Sede e direzione interna degli uffici
del Consiglio nazionale forense).*

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. La direzione interna degli uffici del Consiglio nazionale forense è affidata ad un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a quello di dirigente superiore, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Consiglio nazionale forense. Egli si avvale dei segretari ed ausiliari, nel numero determinato con decreto dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle effettive necessità per il funzionamento dell'ufficio.

3. Lo stesso funzionario di cui al comma 2 coadiuva il consigliere segretario nella redazione dei verbali e negli altri adempimenti prescritti per le sedute del Consiglio nazionale forense.

ART. 33.

(Composizione del Consiglio nazionale forense).

1. Il Consiglio nazionale forense è composto dagli avvocati eletti nel numero e con le modalità indicati all'articolo 46.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni dall'insediamento.

3. I suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta consecutivamente.

ART. 34.

(Funzioni del Consiglio nazionale forense).

1. Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti funzioni:

a) adotta iniziative a tutela degli interessi dell'avvocatura per la salvaguardia del suo prestigio e delle sue prerogative istituzionali;

b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli distrettuali forensi di disciplina e sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di tenuta degli albi, degli elenchi e del registro dei consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;

c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;

d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i conflitti di competenza fra i consigli degli ordini forensi circondariali;

e) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e designa gli avvocati componenti la relativa commissione d'esame;

f) designa gli avvocati componenti la commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione;

g) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei consigli degli ordini forensi circondariali;

h) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

i) esprime pareri su proposte o disegni di legge concernenti la professione forense;

l) adotta in materia di tariffe professionali le deliberazioni previste dalla legge;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni annuali;

n) cura l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

o) organizza e controlla i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

p) svolge in materia di formazione professionale le funzioni attribuitegli dall'articolo 69;

q) convoca i presidenti degli ordini circondariali ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative in ambito nazionale per numero di iscritti e per diffusione territoriale al fine di trattare questioni di preminente interesse per l'avvocatura, almeno una volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non meno di un quinto degli ordini circondariali;

r) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi

alle giurisdizioni superiori, agli albi ordinari, negli elenchi e nel registro;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

ART. 35.

*(Competenza e funzionamento
dell'adunanza generale
del Consiglio nazionale forense).*

1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza generale sulle seguenti materie:

a) elezione del presidente, dei due vice presidenti, del segretario, del tesoriere nonché dei componenti del comitato esecutivo e della commissione per la tenuta dell'albo speciale;

b) nomina dei componenti della sezione disciplinare e delle commissioni di studio e lavoro;

c) individuazione dei criteri generali cui devono uniformarsi il comitato esecutivo e le commissioni;

d) approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

e) approvazione dei regolamenti interni;

f) deliberazione sulle materie attribuite al comitato esecutivo quando ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 36.

(Sezione disciplinare e commissioni).

1. Il Consiglio nazionale forense istituisce la sezione per la decisione delle impugnazioni proposte avverso le pronunce dei consigli distrettuali forensi di disciplina. La sezione è formata all'inizio di ogni anno e composta da sette consiglieri effettivi e quattro supplenti; ne fa parte di diritto il presidente o, in sua vece, un vice presidente da lui delegato; gli altri membri, effettivi e supplenti, sono estratti a

sorte ogni anno tra i componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la sua attività anche a mezzo di commissioni di studio e di lavoro.

ART. 37.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale forense e presiede le riunioni dell'adunanza generale e del comitato esecutivo.

2. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il vice presidente da lui designato.

ART. 38.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri tre componenti eletti tra i membri del Consiglio nazionale forense.

2. Il comitato esecutivo svolge i seguenti compiti:

a) dà attuazione alle delibere dell'adunanza generale del Consiglio;

b) forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

c) provvede alla gestione finanziaria e compie tutti gli atti di carattere amministrativo, salvo quanto delegato al presidente dal regolamento;

d) provvede all'assunzione del personale;

e) coordina il lavoro delle commissioni;

f) compie ogni altra attività non riservata all'adunanza generale.

ART. 39.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due

supplenti nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra i presidenti dei consigli degli ordini circondariali.

ART. 40.

(Commissione per la tenuta dell'albo speciale).

1. La tenuta dell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è attribuita ad una apposita commissione, formata da cinque membri effettivi e cinque supplenti, eletti dall'adunanza generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del medesimo.

2. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono comunicate all'interessato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato cancellato dall'albo ordinario o dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici.

4. Se la cancellazione dall'albo ordinario o dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici è avvenuta su istanza dell'iscritto, fino a quando sussistano i requisiti della cittadinanza e del pieno godimento dei diritti civili e politici di cui all'articolo 50, comma 2, lettere *b)* e *c)*, questi può domandare di restare iscritto nel solo albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.

5. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'interessato.

6. Avverso le deliberazioni di cui al comma 3, l'interessato ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti della commissione.

ART. 41.

(Commissione per la formazione forense).

1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione per la formazione professionale, presieduta dal presidente o da un membro del Consiglio da lui designato e composta da:

a) sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense;

b) due professori universitari designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) due magistrati designati dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 e nello stesso numero sono designati i membri supplenti.

3. La commissione può deliberare con la presenza di almeno otto membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. La commissione formula proposte ed esprime pareri consultivi al Consiglio nazionale forense in materia di formazione professionale e di tirocinio.

TITOLO IV

ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE CIRCONDARIALI, DEI CONSIGLI DISTRETTUALI FORENSI DI DISCIPLINA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 42.

(Eleggibilità ed incompatibilità).

1. Sono eleggibili a membri dei consigli dell'ordine circondariali tutti gli avvocati con anzianità d'iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni ed a componenti del Consiglio nazionale forense tutti gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con

anzianità non inferiore a cinque anni. Non sono eleggibili coloro che siano stati colpiti da sanzione disciplinare.

2. Sono eleggibili a consiglieri effettivi o supplenti dei consigli distrettuali forensi di disciplina tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a quindici anni che non siano mai stati colpiti da sanzione disciplinare.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili fra loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza. L'eletto che viene a trovarsi in una delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione e in caso di silenzio decade dall'incarico precedentemente ricoperto.

4. Gli incarichi di cui al comma 2 sono incompatibili con quelli di membro del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza. In caso di incompatibilità si applica il disposto di cui al comma 3.

ART. 43.

(Elezione dei consigli dell'ordine circondariali).

1. Le elezioni dei consigli dell'ordine circondariali si svolgono, anche mediante istituzione di più seggi elettorali, nell'assemblea ordinaria, che deve essere convocata entro il mese precedente la scadenza delle cariche.

2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in carica.

3. Il consiglio dell'ordine determina la durata delle operazioni di voto e nomina i presidenti dei seggi nonché quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non sia inferiore ad un quarto degli iscritti.

5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presi-

dente della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.

ART. 44.

(Modalità di voto).

1. L'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal consigliere anziano, procede all'elezione del consiglio con voto individuale e segreto, espresso su schede uniformi.

2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa con le modalità di cui all'articolo 18. Se alla votazione partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente affiggere nell'albo la nuova convocazione.

3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi, arrotondato all'unità più vicina, delle persone da eleggere. I nominativi segnati nella scheda oltre il massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 42.

4. Negli ordini con più di trecento, cinquecento o mille iscritti, possono essere presentate candidature formali su proposta, rispettivamente, di almeno quindici, venticinque o cinquanta elettori. Le accettazioni di candidatura devono essere presentate al consiglio, almeno dieci giorni prima di quello della votazione, firmate dal candidato e da due proponenti che certificano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle firme degli altri proponenti. Il consiglio provvede, almeno quattro giorni prima delle elezioni, ad affiggere le candidature nell'albo esterno dell'ordine, senza pregiudizio alcuno per la eleggibilità di ogni altro avente titolo.

ART. 45.

(Elezione dei consigli distrettuali forensi di disciplina).

1. I consiglieri effettivi e supplenti dei consigli distrettuali forensi di disciplina sono eletti dalle assemblee degli ordini circondariali compresi nel distretto, durano in carica sei anni e non sono più rieleggibili.

2. Le elezioni si svolgono ogni sei anni entro il mese di febbraio con le modalità previste per la elezione del consiglio dell'ordine, contemporaneamente in ciascun ordine del distretto.

3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti eleggibili eguale a quello dei consiglieri effettivi da eleggere; nella stessa scheda può indicare un numero di iscritti eleggibili pari a quello dei consiglieri supplenti, indicando accanto a ciascun nome la parola « supplente ». I nominativi indicati sulla scheda oltre il numero massimo dei consiglieri effettivi e supplenti da eleggere si intendono non votati.

4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidatura.

5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea ove ha avuto luogo la votazione trasmette immediatamente il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio al presidente dell'assemblea svoltasi in seno all'ordine circondariale presso il quale ha sede il consiglio distrettuale forense di disciplina. Il presidente dell'assemblea di tale ordine, ricevuti i verbali delle assemblee degli ordini circondariali del distretto, computati i voti complessivamente riportati dai nominativi votati, proclama il risultato della elezione e ne dà comunicazione ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

6. Il consiglio distrettuale forense di disciplina è insediato su convocazione del presidente del consiglio dell'ordine circondariale presso il quale ha sede entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART. 46.

(Elezione del Consiglio nazionale forense).

1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono eletti in numero di un componente nei distretti di corte d'appello con un numero di iscritti all'albo non superiore a mille; in numero di due componenti nei distretti con più di mille e non più di tremila iscritti; in numero di tre componenti nei distretti con più di tremila iscritti.

2. Per la elezione del Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le stesse disposizioni relative alla elezione del consiglio distrettuale forense di disciplina, di cui all'articolo 45.

3. Ogni consiglio comunica il risultato della votazione alla commissione prevista dall'articolo 48.

ART. 47.

(Ricorsi contro le elezioni dei consigli degli ordini e dei loro organi).

1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio ordine circondariale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che, per gravi ragioni attinenti alla funzionalità dell'organo, il Consiglio nazionale forense deliberi un provvedimento di sospensione.

3. Il Consiglio nazionale forense può annullare, per motivi di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini circondariali e dei loro organi.

ART. 48.

(Controllo delle elezioni del Consiglio nazionale forense).

1. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la proclamazione degli eletti sono compiuti da una

commissione di cinque avvocati designati dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione delibera con la partecipazione di almeno tre membri.

3. Presiede l'avvocato più anziano, sostituito, ove occorra, da chi lo segue per anzianità di iscrizione all'albo.

4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale forense.

5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo presidente della Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la stessa Corte.

6. La commissione di cui al comma 1 ordina la pubblicazione del risultato delle votazioni, con la proclamazione degli eletti, nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 49.

(Ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense).

1. Ciascun avvocato eleggibile al Consiglio nazionale forense, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, può proporre ricorso contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale forense verificatisi nel distretto di Corte d'appello cui appartiene, al Consiglio medesimo, il quale decide entro i quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni contestate.

TITOLO V

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

CAPO I

ISCRIZIONE ALL'ALBO, NEGLI ELENCHI E NEL REGISTRO.

ART. 50.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo tenuto da un consiglio dell'ordine.

2. I requisiti per l'iscrizione all'albo, negli elenchi e nel registro sono i seguenti:

a) non aver superato il quarantesimo anno d'età;

b) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro della Comunità economica europea ed avere domicilio professionale in un comune del circondario ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università italiana;

e) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

f) non avere compiuto atti delittuosi o illeciti tali da far venire meno l'aspettativa di un corretto svolgimento dell'attività professionale. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine. Prima di respingere la domanda di iscrizione, il consiglio, nel caso valuti la mancanza di tale requisito, ha l'obbligo di sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense, che è tenuto a decidere entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 51.

(Iscrizione all'albo dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Coloro che abbiano effettivamente esercitato le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo e militare per almeno otto anni o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato possono iscriversi all'albo ordinario degli avvocati previa dimostrazione del possesso dei requisiti personali richiesti dall'articolo 50.

ART. 52.

(Impegno solenne).

1. Prima di essere ammesso all'esercizio della professione l'avvocato deve assumere impegno solenne, in pubblica seduta del consiglio dell'ordine, pronunciando la formula: « Mi impegno sul mio onore ad osservare i doveri della professione di avvocato nell'interesse della giustizia ».

ART. 53.

(Incompatibilità e loro accertamento).

1. L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e pubblicitario;

b) con la qualità di ministro di un culto riconosciuto dallo Stato;

c) con l'esercizio di attività commerciali in nome proprio o in nome altrui;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti l'attività commerciale;

e) con la carica di amministratore unico o delegato di società di capitali;

f) con la qualità di dipendente pubblico o privato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano la loro attività per conto di enti pubblici nei casi previsti dall'articolo 58.

2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dallo stesso, spetta esclusivamente al consiglio dell'ordine.

ART. 54.

(Eccezioni).

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 53, l'esercizio della professione di

avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche sia nelle università che nelle scuole statali e parificate.

ART. 55.

(Incompatibilità particolari).

1. Coloro che abbiano esercitato le funzioni di magistrati ordinari, amministrativi e militari non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti di corte d'appello ove hanno svolto la loro attività, se non siano trascorsi dieci anni dalla cessazione delle funzioni medesime.

ART. 56.

(Sospensione dall'esercizio professionale per incarichi pubblici).

1. L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi è chiamato a ricoprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, di componente della Corte costituzionale, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di componente di una giunta regionale.

2. Nei casi indicati al comma 1, è tuttavia conservata l'iscrizione all'albo con l'annotazione dell'incarico ricoperto.

3. L'iscrizione conservata ai sensi del comma 2 non è valida ai fini del computo dell'anzianità.

ART. 57.

(Sospensione volontaria dell'iscrizione).

1. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'interessato.

2. L'iscrizione riacquista efficacia a domanda dell'interessato.

3. L'avvocato sospeso a propria richiesta è iscritto in un elenco speciale annesso nell'albo.

4. Durante il tempo della sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

5. Dopo cinque anni di sospensione volontaria il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione dell'iscritto dall'albo.

6. La reinscrizione può essere chiesta una sola volta entro dieci anni dalla cancellazione.

ART. 58.

(Avvocati dipendenti da enti pubblici).

1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici o di diritto pubblico, anche economici, riconosciuti tali per espressa previsione di legge, possono esercitare la professione forense limitatamente agli affari ed alle cause relativi all'ente di appartenenza.

2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio cui sono addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti dell'ordine forense e devono assolvere, nell'esercizio dei compiti specifici di cui al comma 1, le funzioni previste dall'articolo 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2, gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente, adottata nelle forme di legge, che attesti la stabile costituzione di un ufficio legale avverte la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista, incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

ART. 59.

(Iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).

1. Possono essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori gli avvocati che abbiano

superato l'esame previsto dall'articolo 85, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 115.

2. Possono inoltre essere iscritti all'albo speciale gli ex magistrati ordinari, amministrativi e militari, iscritti all'albo degli avvocati, che abbiano conseguito un grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o altro grado ad essi equiparato e gli avvocati dello Stato che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato.

CAPO II

TENUTA DELL'ALBO, DEGLI ELENCHI E DEL REGISTRO.

ART. 60.

(Albo, elenchi e registro).

1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e del registro degli iscritti all'ordine circondariale e ad inviargli tempestivamente copia al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza, al Ministero di grazia e giustizia ed ai presidenti delle corti d'appello.

2. L'albo ordinario comprende coloro che esercitano la libera professione in modo individuale o in società o associazione.

3. Oltre che nell'albo ordinario sono inseriti in un apposito elenco annesso all'albo stesso gli avvocati volontariamente sospesi dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 57.

4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo ordinario:

a) gli avvocati dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici;

b) le società e associazioni professionali di avvocati;

c) i professori universitari a tempo pieno.

5. Sono iscritti in apposito registro i praticanti ammessi all'esercizio del tirocinio.

6. Nell'albo, negli elenchi e nel registro devono essere tempestivamente annotati per ciascun iscritto tutti i dati richiesti dalla legge o dai regolamenti, con indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.

7. L'albo, gli elenchi ed il registro devono essere tenuti a disposizione del pubblico.

ART. 61.

(Modalità di iscrizione).

1. L'iscrizione all'albo, negli elenchi e nel registro è deliberata dal consiglio dell'ordine competente entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda corredata di tutti i documenti necessari.

2. Il consiglio dell'ordine circondariale dà comunicazione dell'iscrizione al Consiglio nazionale forense ed alla Cassa nazionale di previdenza.

ART. 62.

(Trasferimenti).

1. Ogni iscritto all'albo, negli elenchi o nel registro, che trasferisca il proprio domicilio professionale in altro circondario, deve fare domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine della nuova sede, con il nulla-osta del consiglio di provenienza. L'iscrizione al consiglio dell'ordine di provenienza continua a spiegare efficacia fino all'avvenuta iscrizione al consiglio dell'ordine della nuova sede.

2. Eventuali sanzioni disciplinari sono eseguite dal consiglio dell'ordine della nuova sede.

3. È conservata l'anzianità di iscrizione acquisita.

ART. 63.

(Tasse di iscrizione).

1. L'iscrizione all'albo, negli elenchi e nel registro, i trasferimenti e la reinscri-

zione sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa prevista delle vigenti disposizioni.

ART. 64.

(Cancellazioni).

1. La cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro è deliberata dal consiglio dell'ordine su richiesta dell'interessato.

2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio per incompatibilità, nel caso di sospensione volontaria protrattasi continuamente per un periodo superiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, o per accertata mancanza o perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione nei casi di:

a) perdita del godimento dei diritti civili o politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione;

b) inosservanza dell'obbligo del domicilio professionale.

3. L'avvocato nel caso previsto dal comma 2, lettera b), può chiedere, prima che la delibera del consiglio dell'ordine divenga definitiva, il trasferimento nell'albo dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha trasferito il domicilio professionale.

4. L'avvocato, cancellato dall'albo, ha diritto di essere iscritto se sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

ART. 65.

(Revisione triennale).

1. Il consiglio dell'ordine è tenuto ad eseguire, almeno ogni tre anni, la revisione generale dell'albo, degli elenchi e del registro.

ART. 66.

(Procedimento di cancellazione).

1. I provvedimenti che concernono la tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro sono adottati dal consiglio dell'ordine con deliberazione motivata.

2. Prima di deliberare la cancellazione d'ufficio, il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. Il Consiglio nazionale forense è tenuto a decidere entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 67.

(Termine per provvedere sulle domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio dell'ordine provvede entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione dall'albo, dal registro o dagli elenchi.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non deliberi entro il termine di cui al comma 1 l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

TITOLO VI

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 68.

(Abilitazione alla professione di avvocato).

1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo quanto disposto dall'articolo 51, si consegue superando il prescritto esame di abilitazione dopo la frequenza di un corso di formazione professionale e dopo un periodo di tirocinio secondo le norme dettate negli articoli seguenti.

2. Il corso di formazione professionale cura la formazione teorica e pratica dei futuri avvocati per la durata di un anno con frequenza obbligatoria e si conclude con un esame di idoneità all'esercizio del tirocinio.

3. Il tirocinio consiste in un periodo obbligatorio della durata di due anni di pratica professionale presso un avvocato iscritto all'albo, che può essere parzialmente sostituito dalla pratica presso un avvocato esercente la professione in uno o più dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

ART. 69.

(Corsi di formazione professionale).

1. I consigli degli ordini, singolarmente o associati, organizzano i corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 68, che sono tenuti da avvocati, magistrati e docenti universitari.

2. I corsi sono diretti da una commissione nominata dal consiglio dell'ordine tra i suoi membri ovvero, in caso di organizzazione dei corsi da parte di consigli associati, da una commissione nominata da componenti di ciascun consiglio con le modalità previste dal regolamento. Della commissione possono essere chiamati a far parte con voto consultivo anche magistrati e docenti universitari.

3. Il contenuto della formazione ha carattere essenzialmente pratico e si attua mediante lo studio delle procedure, delle tecniche per l'esercizio della difesa e dell'attività consultiva, dell'ordinamento professionale, della deontologia e della previdenza forense nonché mediante esercitazioni.

4. I programmi e le modalità di insegnamento e di formazione sono stabiliti dai consigli dell'ordine secondo i criteri fissati dal Consiglio nazionale forense e sono sottoposti all'approvazione dello stesso Consiglio nazionale.

5. Sono ammessi alla frequenza dei corsi i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di avvocato all'articolo 50, comma

2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* e che, durante il corso di studi universitari abbiano superato i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario o finanziario.

6. La frequenza dei corsi deve essere continuativa; se interrotta, anche discontinuamente, per oltre tre mesi l'allievo non può essere ammesso all'esame di idoneità.

7. Gli allievi sono esclusi dai corsi qualora ricorrano gravi motivi con deliberazione della commissione prevista al comma 2.

8. La frequenza dei corsi è aperta a tutti gli iscritti in albi, elenchi e registri.

9. Il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, determina i contenuti e i programmi della formazione ed i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del tirocinio.

ART. 70.

*(Esame di idoneità
all'esercizio del tirocinio).*

1. Alla conclusione del corso annuale di formazione l'allievo è ammesso a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del tirocinio da avvocato nella sede in cui il corso si è svolto.

2. L'esame, di natura teorico-pratica, consiste in una prova scritta e un colloquio, idonei ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato all'esercizio della professione. La data di svolgimento dell'esame è fissata entro due mesi dalla conclusione del corso dal Consiglio nazionale forense.

3. La commissione di esame è formata da:

a) due avvocati, uno dei quali la presiede, designati tra gli iscritti all'albo da almeno sei anni dal presidente del consi-

glio dell'ordine o d'intesa tra i presidenti dei consigli dell'ordine associati;

b) un magistrato dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, designato dal presidente della corte d'appello.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, e nello stesso numero sono designati i membri supplenti. La commissione delibera all'unanimità.

5. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, possono essere costituite più commissioni.

6. I componenti della commissione possono essere designati per non più di due anni consecutivi e successivamente con un intervallo di almeno due anni.

7. Qualora il candidato esprima la propria preferenza ai fini del tirocinio per uno specifico indirizzo professionale, la commissione verifica l'idoneità del candidato con particolare riferimento alla preferenza espressa e ne dà atto nel giudizio.

8. In caso di esito negativo dell'esame l'allievo può essere ammesso alla frequenza di un ulteriore corso annuale di formazione. Qualora anche la seconda prova abbia esito negativo l'allievo non può più ripresentarsi ad un esame di idoneità all'esercizio del tirocinio.

ART. 71.

(Tirocinio).

1. Per l'esercizio del tirocinio è necessaria l'iscrizione al registro dei praticanti, che è consentita a coloro che abbiano superato l'esame di ammissione.

2. L'iscrizione al registro è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove il praticante ha sostenuto l'esame di idoneità di cui all'articolo 70 e comporta le incompatibilità di cui all'articolo 53.

3. Il tirocinio dev'essere continuativo e non può essere svolto in sede diversa da quella in cui si è conseguita l'idoneità; la sospensione del tirocinio per un periodo superiore ai sei mesi, senza valido motivo, interrompe la pratica; in tal caso il prati-

cante deve iniziare un nuovo periodo di tirocinio. Il tirocinio può tuttavia essere sospeso per un periodo massimo non superiore a due anni su autorizzazione del consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo.

ART. 72.

(Pratica professionale).

1. La pratica professionale si svolge presso un avvocato iscritto all'albo da almeno cinque anni e sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine, che ne controlla la continuità e l'effettivo esercizio.

2. Essa consiste nell'esercizio in via esclusiva dell'attività della professione forense presso lo studio e sotto la guida e il controllo dell'avvocato, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Su richiesta del praticante, il consiglio dell'ordine presso il quale è stata conseguita l'idoneità al tirocinio designa lo studio professionale presso il quale il richiedente svolge la pratica, sentito il titolare dello studio e tenuto conto del giudizio espresso dalla commissione ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

4. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni sono tenuti ad accogliere i praticanti a loro avviati dal consiglio dell'ordine, ad istruirli ed a prepararli all'esercizio della professione.

ART. 73.

(Facoltà di sostituzione).

1. Il praticante ammesso al tirocinio e iscritto nel relativo registro può sostituire, con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita la pratica davanti ai tribunali civile ed amministrativo nel cui circondario viene svolta la pratica stessa, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo.

2. Prima dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il praticante deve assumere, davanti al consiglio dell'ordine, l'impegno solenne di cui all'articolo 52.

ART. 74.

(Norme disciplinari per i praticanti).

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

2. La sospensione cautelare e quella irrogata a conclusione del procedimento disciplinare interrompono la pratica, con l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 71. Il provvedimento è comunicato ai capi degli uffici giudiziari del distretto ed al titolare dello studio dove il praticante effettua il tirocinio.

ART. 75.

(Cancellazione dal registro dei praticanti)

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, nei casi di cui all'articolo 64, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 66, ed inoltre se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi.

ART. 76.

(Certificato di compiuta pratica)

1. Il consiglio dell'ordine operante nel distretto di esercizio dell'ultimo anno di pratica, dopo aver controllato l'effettivo e proficuo compimento del tirocinio, nonché la frequenza dei corsi di formazione professionale, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica. Tale certificato costituisce titolo di ammissione all'esame di avvocato.

2. La dichiarazione di compiuta pratica presso il proprio studio, necessaria per il rilascio del relativo certificato, deve essere resa dall'avvocato davanti al presidente del consiglio dell'ordine o ad un consigliere da lui delegato.

3. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato può essere pro-

posto ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide nel merito entro novanta giorni. In pendenza del ricorso il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato con riserva.

ART. 77.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno entro marzo dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di luglio presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. Esso ha il valore di esame di Stato.

ART. 78.

(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e ciascuna di esse è composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.

2. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del Consiglio nazionale forense.

3. La commissione nella prima riunione elegge a scrutinio segreto il presidente ed un vicepresidente, scelti tra gli avvocati.

4. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità le commissioni esaminatrici devono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da un numero di membri supplenti, aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti, considerati sia gli effettivi sia i supplenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario.

6. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le corti d'appello.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello o in mancanza da altro pubblico ufficiale, nominato dal primo presidente.

ART. 79.

(Ammissione dei candidati).

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti.

2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami, corredata:

a) di un certificato di laurea riportante gli esami sostenuti e i voti conseguiti;

b) del certificato di compiuta pratica e del relativo libretto;

c) della ricevuta di pagamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

3. Fermo l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti, e fatto salvo il caso di ricorso al Consiglio nazionale forense avverso il mancato rilascio del certificato, di

cui all'articolo 76, comma 3, i candidati possono produrre il certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma comunque non oltre trenta giorni prima dell'inizio delle prove.

4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

5. L'elenco è depositato, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove, negli uffici della segreteria della commissione.

6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.

7. I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale.

ART. 80.

(Sede dell'esame).

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo anno.

ART. 81.

(Modalità di svolgimento dell'esame).

1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Mi-

nistero di grazia e giustizia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

3. Qualora nello stesso decreto non sia provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 78.

ART. 82.

(*Prove scritte di esame*).

1. L'esame di abilitazione consiste in prove scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte su temi formulati dal Ministero di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito in materia di diritto privato o penale o amministrativo.

3. Le prove scritte si svolgono nell'ordine indicato nel comma 2.

4. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del primo presidente della corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.

5. Il presidente della commissione dà lettura del tema, dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono

ammessi agli esami candidati che si presentino quando la dettatura sia iniziata.

7. I candidati devono usare esclusivamente carta munita del timbro della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

8. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

9. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato; all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla Commissione.

10. Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

11. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova due buste di uguale colore: una grande, munita di un tagliando con numero progressivo corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accer-

tato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura.

12. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da due componenti la commissione e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo di quest'ultima.

13. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

14. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in un piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 12.

15. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

16. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 13 è compiuta contestualmente.

17. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove; il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello,

per motivi eccezionali e debitamente accertati.

18. La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve inoltre essere annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano apposto un segno di riconoscimento.

19. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori, raggruppati ai sensi del comma 13, dopo la loro lettura.

20. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti, con un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno due prove.

21. Il voto deliberato con succinta motivazione deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

22. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

23. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese, nè maggiore di due.

ART. 83.

(Prove orali di esame).

1. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale

civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto comunitario;

b) nella dimostrazione di conoscenza degli ordinamenti forense e giudiziario e dei diritti e doveri dell'avvocato.

2. I candidati devono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo, né al secondo appello perde il diritto all'esame.

3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.

4. Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo il disposto del comma 5 e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

5. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

6. Sono considerati idonei i candidati che ottengano un punteggio complessivo non inferiore a centottanta punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per almeno cinque prove.

ART. 84.

(Certificato d'esame).

1. La commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati ai candidati risultati idonei ai sensi dell'articolo 83, comma 6.

ART. 85.

(Esame per l'esercizio del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).

1. L'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pub-

blicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

2. Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

3. L'esame si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato con continuità per tre anni la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello e dimostrino, oltre a tale esercizio, la loro attuale iscrizione all'albo degli avvocati e l'anzianità della stessa per il periodo descritto.

4. Durante il periodo indicato al comma 3 gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, provata mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente consiglio dell'ordine.

5. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

ART. 86.

(Domande di ammissione all'esame).

1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami per l'esercizio al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, nel termine stabilito, al Ministro di grazia e giustizia e correderla delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'articolo 85, nonché della ricevuta di pagamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

2. La commissione esaminatrice delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.

3 L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove

negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

ART. 87.

(Commissione esaminatrice per l'esame di ammissione all'albo speciale).

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, ed è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; due titolari e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di cassazione; un titolare e un supplente sono professori ordinari di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore a questa parificato.

2. Gli avvocati componenti la commissione d'esame sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del Consiglio nazionale forense.

3. La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio segreto il presidente ed un vicepresidente scelti tra gli avvocati.

4. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità le commissioni esaminatrici devono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti, considerati sia gli effettivi sia i supplenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario.

6. La commissione e le sottocommissioni esaminatrici hanno sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

ART. 88.

(Prove di esame).

1. Le prove dell'esame per l'ammissione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione in materia civile o commerciale, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

3. Per la compilazione dei ricorsi è fornito ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi, avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel comma 2.

4. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Le prove scritte si svolgono in tre giorni non consecutivi.

6. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da sottoporre ai candidati è fatta dalla commissione. Il tema orale è assegnato a ciascun candidato dal presidente della commissione.

7. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque minuti per ciascun candidato.

8. I candidati hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

9. E' inoltre facoltà della commissione consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separata-

mente e con le opportune garanzie, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

10. Devono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste, la cui consultazione non sia consentita ai termini dei commi 8 e 9. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al presidente.

11. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per quella orale.

12. Nel procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punteggio.

13. La commissione, nel caso in cui sia certa che il lavoro è in tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve essere pure annullato l'esame dei candidati che comunque abbiano apposto un segno di riconoscimento.

14. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono non meno di trentacinque punti in ciascuna prova scritta.

15. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

16. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato non meno di quaranta punti nella prova orale.

17. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità. Tale elenco è approvato dal Ministro di grazia e giustizia ed è quindi comunicato al Consiglio nazionale forense.

ART. 89.

(Indennità per i membri delle commissioni d'esame).

1. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri, effettivi e supplenti, delle commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato e per l'ammissione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi

alle giurisdizioni superiori sono corrisposti i rimborsi, le indennità ed ogni altro compenso spettanti ai componenti che svolgono le medesime funzioni negli esami di concorso per l'ammissione in magistratura.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 90.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

1. Gli iscritti all'albo, agli elenchi o ai registri che non osservano i loro doveri e le regole di condotta sono sottoposti a giudizio disciplinare.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione della iscrizione del nome di iscritti all'albo nel registro delle notizie di reato allorché è tenuta a darla all'indiziato o imputato; ugualmente è tenuta a dare immediata comunicazione dell'archiviazione ovvero dell'inizio dell'azione penale, nonché dei casi di abbandono ingiustificato della difesa.

ART. 91.

(Competenza).

1. L'azione disciplinare è promossa dal consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, elenco o registro al quale appartiene l'iscritto ovvero dal consiglio dell'ordine nel cui circondario è stato commesso il fatto. Nell'eventualità di concorrente promozione dell'azione disciplinare si applica il principio della prevenzione.

2. Qualora si debba procedere nei confronti di un componente del consiglio dell'ordine che sarebbe competente a promuovere l'azione disciplinare, la competenza è attribuita al consiglio costituito presso il tribunale della città ove ha sede la corte di appello nel cui distretto è stato commesso il fatto; se si tratta di componenti di un consiglio dell'ordine costituito

presso un tribunale di città ove ha sede una corte d'appello ovvero di componenti del consiglio distrettuale forense di disciplina, l'azione disciplinare è promossa dal consiglio costituito nella sede della corte di appello più vicina, individuata secondo le norme del codice di procedura penale.

ART. 92.

(Informazioni tra i consigli degli ordini).

1. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro albo, deve darne immediatamente comunicazione a quello di appartenenza.

ART. 93.

*(Esercizio dell'azione disciplinare.
Organo inquirente).*

1. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine nomina un consigliere che svolge le funzioni inquirenti.

2. Nei consigli composti da più di undici membri, le funzioni inquirenti possono essere conferite stabilmente, all'inizio del triennio, ad una commissione composta da tre membri designati dal consiglio.

3. Sulla astensione degli inquirenti decide il presidente del consiglio dell'ordine.

ART. 94.

(Indagini preliminari).

1. L'inquirente svolge l'indagine preliminare dandone preventiva informazione all'interessato, che deve essere sentito.

2. L'indagine preliminare al procedimento disciplinare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il consiglio dell'ordine può deliberare una proroga non superiore a quattro mesi. Ove il termine non sia osservato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 95.

3. Compiuta l'indagine preliminare, il consiglio dell'ordine su richiesta dell'inquirente trasmette gli atti al consiglio distrettuale forense di disciplina competente richiedendo l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare.

ART. 95.

(Sanzioni per l'inosservanza dei termini).

1. L'inosservanza, senza giustificato motivo, del doppio dei termini entro cui deve essere compiuta l'indagine preliminare determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali l'omissione o il ritardo siano addebitabili.

2. La decadenza è dichiarata anche d'ufficio dal consiglio dell'ordine.

ART. 96.

(Apertura del procedimento disciplinare).

1. Ricevuti gli atti relativi all'indagine preliminare il presidente del consiglio distrettuale forense di disciplina nomina un relatore, il quale riferisce in camera di consiglio.

2. Se il consiglio distrettuale forense di disciplina delibera l'archiviazione il relativo provvedimento motivato è trasmesso al consiglio dell'ordine competente che lo comunica sia all'iscritto sia al denunciante; in caso contrario, il consiglio distrettuale forense di disciplina dispone l'apertura del procedimento previa contestazione dell'addebito all'incolpato, il quale nei trenta giorni successivi alla notifica può presentare deduzioni difensive.

3. Qualora la denuncia provenga dall'autorità giudiziaria, il provvedimento di archiviazione è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine al quale è iscritto l'incolpato.

4. L'impugnazione del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'articolo 107, spetta esclusivamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine al quale è iscritto l'incolpato.

ART. 97.

(Citazione in giudizio).

1. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al comma 2 dell'articolo 96, il presidente nomina il consigliere requirente, fissa la data del dibattimento e dispone la citazione dell'incolpato. Il consigliere designato a esercitare le funzioni requirenti non può far parte, a pena di nullità, del collegio giudicante.

2. La citazione deve contenere, a pena di nullità, l'incolpazione nonché la data, l'ora ed il luogo di comparizione.

3. La notificazione dell'atto deve aver luogo almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio del procedimento.

4. Della citazione è dato avviso, a cura della segreteria del consiglio distrettuale forense di disciplina, al consiglio dell'ordine nel medesimo termine di cui al comma 3.

ART. 98.

(Astensione e ricusazione).

1. Per i membri del consiglio distrettuale forense di disciplina si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e la ricusazione stabilite dal codice di procedura penale. Su di esse giudica il presidente del Consiglio nazionale forense.

ART. 99.

(Giudizio disciplinare).

1. Il giudizio disciplinare, diretto dal presidente del collegio giudicante, si svolge attraverso una o più udienze dibattimentali.

2. Le funzioni requirenti vengono svolte dal consigliere designato dal presidente a norma dell'articolo 97. L'incolpato può difendersi personalmente o farsi assistere da un difensore.

3. Se l'incolpato non compare senza giustificato motivo, il collegio, constatata la validità della citazione, ordina procedersi in sua assenza.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del collegio.

ART. 100.

(Svolgimento del giudizio).

1. Non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per il giudizio, l'incolpato può depositare istanza in cui vengono indicate le prove di cui chiede l'assunzione, provvedendo altresì alla convocazione dei testimoni.

2. Il collegio può disporre la eliminazione delle prove non rilevanti o sovrabbondanti e può disporre d'ufficio l'assunzione di altre prove.

3. Aperto il dibattimento il consigliere requirente riferisce sui fatti oggetto della contestazione. Quindi si procede all'interrogatorio dell'incolpato e all'assunzione delle prove. Non si applicano le norme previste per il giuramento dei testimoni.

4. Ogni componente del collegio, il consigliere requirente e la difesa possono porre domande dirette all'incolpato e ai testimoni.

5. Il collegio, all'esito delle richieste del requirente e della difesa, pronuncia la decisione immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e dà lettura del dispositivo in udienza.

6. Alla decisione partecipano soltanto i consiglieri che hanno preso parte a tutte le udienze dibattimentali.

7. Tra l'apertura del procedimento disciplinare e la decisione non può trascorrere un termine superiore ad un anno.

ART. 101.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula « non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;

b) l'applicazione di una delle sanzioni previste negli articoli da 102 a 105.

2. Ai fini della commisurazione della sanzione il collegio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e, in particolare, della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

ART. 102.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per l'infrazione accertata.

2. Essa si applica nei casi in cui la scarsa rilevanza del fatto, la lievità della colpa, i precedenti e il comportamento successivo dell'incolpato concorrano nel far ritenere che questi si asterrà dal commettere ulteriori mancanze.

ART. 103.

(Sospensione).

1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato; essa non può essere di durata inferiore a un mese o superiore a tre anni e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e per responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

2. La sanzione della sospensione implica la temporanea cancellazione dall'albo, elenco o registro in cui il professionista figura iscritto ed impedisce l'iscrizione ad altro ordine forense.

ART. 104.

(Radiazione).

1. La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o del praticante dal-

l'ordine forense e nella cancellazione definitiva dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

2. Essa si applica quando l'infrazione commessa è tale da compromettere in modo irreparabile la fiducia in un corretto esercizio futuro dell'attività professionale, ovvero quando l'incolpato, già sospeso due volte, abbia commesso altra infrazione grave.

3. La radiazione impedisce l'iscrizione in altro albo o registro professionale forense.

4. La radiazione opera di diritto nei confronti degli iscritti che, con sentenza passata in giudicato:

a) siano condannati per un delitto non colposo punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore nel massimo a due anni;

b) siano condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici o anche solo dalla professione per una durata superiore a cinque anni.

5. La radiazione di diritto viene deliberata dal consiglio dell'ordine in camera di consiglio, previo invito rivolto all'interessato affinché entro un termine non inferiore a quindici giorni si presenti per essere sentito o comunichi per iscritto le sue osservazioni; essa ha immediata efficacia esecutiva.

6. Il consiglio dell'ordine ha facoltà di prendere in considerazione l'istanza del radiato che abbia ottenuto la riabilitazione.

ART. 105.

(Sospensione cautelare).

1. Quando, per la gravità del fatto attribuito, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio distrettuale forense di disciplina delibera la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

2. Ove, entro il termine massimo di un anno dalla deliberazione del provvedi-

mento di sospensione cautelare, non sia intervenuta la decisione del consiglio distrettuale forense di disciplina, la stessa è caducata.

3. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare ai sensi del comma 2 dell'articolo 111, comma 2, la sospensione cautelare può durare fino ad un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il procedimento penale.

4. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata della sanzione disciplinare della sospensione.

5. Il consiglio distrettuale forense di disciplina dispone l'eventuale sospensione cautelare quando nei confronti dell'iscritto all'albo sia stato emesso ordine dell'autorità giudiziaria di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura ovvero di arresti domiciliari o quando questa abbia disposto, anche con provvedimento non definitivo, l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione.

6. La sospensione cautelare non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo del suo difensore.

7. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense, ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

8. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengono meno le condizioni che l'hanno motivata.

9. In nessun caso la sospensione di un avvocato dall'esercizio professionale può essere disposta da autorità diversa dal consiglio distrettuale forense di disciplina competente. Il Consiglio distrettuale forense di disciplina potrà disporre la sospensione cautelare a seguito di richiesta motivata di magistrati o di altre autorità dello Stato in conseguenza dell'accertamento di gravi illeciti commessi dall'avvocato.

ART. 106.

(Deposito, notifica e affissione).

1. La decisione disciplinare viene depositata con gli atti relativi presso la se-

greteria del consiglio distrettuale forense di disciplina che l'ha pronunciata. A cura del consigliere segretario viene notificata, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Il dispositivo della decisione definitiva ed il provvedimento di sospensione cautelare sono affissi nell'albo esterno dell'ordine ove ha sede il consiglio distrettuale forense di disciplina e dell'ordine di appartenenza dell'iscritto, sono pubblicati sul notiziario del consiglio dell'ordine di appartenenza e sono comunicati a tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto nonché a tutti i presidenti degli ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza. Chiunque vi abbia interesse può prendere cognizione del testo integrale della decisione, previa autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine.

ART. 107.

(Impugnazione avverso le decisioni disciplinari).

1. Contro le decisioni disciplinari è ammessa impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, dei suoi difensori, dell'organo inquirente e del procuratore generale presso la corte d'appello dove ha sede il consiglio distrettuale forense di disciplina che le ha emesse.

2. L'impugnazione è proposta mediante ricorso che, entro venti giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, deve essere depositato nella segreteria del consiglio distrettuale forense di disciplina o ad essa inviato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. L'impugnazione ha effetto sospensivo, salvo per quanto riguarda la pronuncia di sospensione cautelare.

4. Il segretario del consiglio distrettuale forense di disciplina provvede senza ritardo a trasmettere il ricorso, con copia autentica della decisione e degli atti processuali, al Consiglio nazionale forense, dandone comunicazione all'interessato e al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il Consiglio nazionale forense opera in sede disciplinare a mezzo dell'apposita sezione costituita a norma dell'articolo 36, comma 1.

ART. 108.

(Norme procedurali).

1. Nel giudizio avanti al Consiglio nazionale forense si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio penale davanti la Corte di cassazione.

2. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

3. Il dispositivo della sentenza è letto in udienza.

4. Il testo della sentenza con la motivazione è depositato presso la segreteria del Consiglio nazionale forense nei sessanta giorni successivi ed è sottoscritto dal presidente e dall'estensore.

ART. 109.

(Applicazione delle sanzioni).

1. Le sanzioni sono applicate dal consiglio dell'ordine circondariale al quale l'iscritto appartiene nel momento in cui la decisione che ha concluso il procedimento disciplinare diviene esecutiva.

ART. 110.

(Ricorso per cassazione).

1. La sentenza emessa dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare è notificata, a cura del segretario, all'incoltato, al consiglio dell'ordine di appartenenza e al procuratore generale presso la Corte di cassazione i quali possono impugnarla per motivi di legittimità mediante ricorso per cassazione. E' altresì comunicata al consiglio distrettuale forense di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso per cassazione è promosso con atto notificato alle altre parti entro il

termine di sessanta giorni ed all'impugnazione si applicano le norme del codice di procedura civile.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 111.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazione autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

2. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. Il disposto dell'articolo 105, comma 9, si applica anche ai fini dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato, e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare di sospensione dalla professione.

ART. 112.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare per fatti non costituenti reato si prescrive se non è iniziata nel termine di cinque anni dal fatto.

2. La prescrizione eventualmente interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine quinquennale può essere prolungato oltre la metà.

3. Il corso della prescrizione è interrotto dalla data di emissione della citazione a giudizio, dalla decisione e da ogni altro atto successivo.

4. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata iniziata l'azione penale, il

procedimento disciplinare non può essere promosso fino alla conclusione irrevocabile di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'azione penale deve intendersi iniziata sin dal momento in cui al consiglio dell'ordine perviene la notizia che nei confronti dell'iscritto si stanno svolgendo indagini preliminari da parte dell'autorità giudiziaria.

6. Sempre nel caso di pendenza di procedimento penale, il termine di prescrizione rimane sospeso e riprende a decorrere per la durata massima inderogabile di cinque anni dalla data di archiviazione ovvero dalla definizione irrevocabile del procedimento penale stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 113.

(Soppressione della qualifica di procuratore).

1. La qualifica di procuratore legale è soppressa.

2. I procuratori iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge sono inseriti d'ufficio nell'albo ordinario istituito ai sensi dell'articolo 60, con la qualifica di avvocato.

ART. 114.

(Registro dei praticanti ammessi al tirocinio).

1. Le iscrizioni al registro dei praticanti procuratori legali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla prima sessione utile degli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Coloro che, già iscritti al registro dei praticanti procuratori legali alla data di entrata in vigore della presente legge, non

abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione utile possono chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti ammessi al tirocinio.

ART. 115.

(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

1. Il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è consentito, senza sostenere l'esame di cui all'articolo 85, a coloro che, iscritti all'albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino un'anzianità di almeno dieci anni.

ART. 116.

(Incompatibilità e requisiti non previsti dalla precedente legislazione. Regolarizzazione).

1. Gli avvocati e i procuratori iscritti in albi o elenchi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sussistano incompatibilità da essa previste, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prima revisione degli albi dopo l'entrata in vigore della presente legge deve essere eseguita scaduto il termine di cui al comma 1.

3. Gli avvocati che ricoprono cariche incompatibili fra loro ai sensi delle disposizioni della presente legge devono optare per una di esse entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. In mancanza l'avvocato conserva la carica assunta per ultima.

ART. 117.

(Elezione dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense).

1. Le norme relative alla composizione ed alla elezione dei consigli degli ordini

circondariali si applicano alla prima scadenza naturale dei consigli in carica dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio nazionale forense in carica cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere indette almeno due mesi prima di tale scadenza.

ART. 118.

(Elezioni dei consigli distrettuali forensi di disciplina).

1. Le prime elezioni dei consigli distrettuali forensi di disciplina sono convocate di diritto nella prima domenica decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli adempimenti necessari provvede il presidente del consiglio dell'ordine presso cui avrà sede ciascun consiglio distrettuale forense di disciplina.

ART. 119.

(Giudizi disciplinari).

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme vigenti al momento in cui sono stati promossi; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai termini e alle sanzioni del procedimento disciplinare, di cui al titolo VII della presente legge.

ART. 120.

(Cittadini della Comunità economica europea).

1. L'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea è disciplinato, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle leggi speciali vigenti.

ART. 121.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Consiglio nazionale forense adotta i regolamenti di sua competenza, previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.